

L'eccezione di tardivo disconoscimento della sottoscrizione

di Giorgio POTENZA*

SOMMARIO: **1.** Premessa. **2.** I sistemi di accertamento dell'identità del sottoscrittore. Il riconoscimento e l'autenticazione. **3.** *Segue.* Il disconoscimento della scrittura privata ed il giudizio di verifica. **4.** Il dibattito sulla rilevanza d'ufficio del tardivo disconoscimento della sottoscrizione e la decisione della Suprema Corte n. 23636 del 24 settembre 2019. **5.** Incompatibilità logica tra l'eccezione della tardività del disconoscimento e l'istanza di verifica.

Abstract: *The paper analyses the question about the nature of the exception of the delay in denying a signature, whether to frame it in the absolute exceptions, which may be raised by the court ex officio, or in the relative exceptions, which may be raised only by the interested party. The second solution, in the light of the recent outcomes of the Supreme Court, has relevant effects in relation to the subsequent request to verify the signature.*

1. Premessa.

Di recente, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito alla questione della rilevanza d'ufficio della tardività del disconoscimento della sottoscrizione, ribadendo la tesi della natura di eccezione in senso stretto, come tale rimessa alla esclusiva deduzione di parte. Con la pronuncia n. 23636 del 24 settembre 2019, infatti, la Terza Sezione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 865/2017, che, a sua volta, confermava la decisione del giudice di primo grado con la quale era stata accolta la domanda attorea di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento, a seguito del mancato pagamento integrale dei canoni locativi da parte del convenuto. La controversia si fondava sull'avvenuta pattuizione tra le parti di un accordo successivo al contratto di locazione, avente l'effetto di modificare in aumento l'importo dei canoni originariamente convenuto al termine del primo quadriennio di durata del rapporto obbligatorio. Preso atto dei presupposti per la risoluzione, tra cui la presenza di un nuovo accordo relativo all'importo del corrispettivo per il godimento del bene locato ed il suo inadempimento da parte del conduttore, la corte territoriale confermava la pronuncia emessa nel primo grado di giudizio.

* Dottorando di ricerca in Diritto e Tutela presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il convenuto aveva ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione.

In primo luogo, con il primo ed il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamentava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., rispettivamente *"per avere la corte territoriale erroneamente rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta [dal conduttore] in calce al modello di pagamento F 24 nel quale risultava l'applicazione del canone annuo di Euro 6.240,00 in relazione al contratto dedotto in giudizio, trattandosi della sollevazione di un'eccezione in senso proprio e stretto riservata all'iniziativa processuale della parte"* e *"per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avanzato [dal ricorrente] avente a oggetto la contestazione del mancato rilievo, da parte del primo giudice, della nullità del patto eventualmente concluso tra le parti diretto a modificare il canone di locazione originariamente convenuto sulla base di un contratto scritto e registrato, alla prima scadenza di questo"*. Ed invero, la norma da ultimo richiamata impone al giudice innanzitutto di pronunciarsi su tutta la domanda¹, giacché il vizio di omessa pronuncia su esplicite richieste formulate dalla parte – dall'attore o anche dal convenuto in via riconvenzionale – comporta la nullità della sentenza², e quindi di non andare *nec ultra nec extra petita*³, non potendo rilevare d'ufficio eccezioni la cui sollevazione sia rimessa ad esclusiva iniziativa di parte, in ossequio a quel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che l'ordinamento giuridico riconosce, in riferimento alla

¹ Il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato si declina in differenti precetti, tra cui il dovere del giudice di definire il giudizio decidendo su tutte le domande ed eccezioni proposte in modo da poter formulare un'unica pronuncia sul merito ai sensi degli artt. 277 e 279 del codice di rito. Si tratta di un corollario molto importante nell'economia dell'intero ordinamento giuridico, le cui origini si perdono nel tempo, potendo essere annoverato tra le regole generali cristallizzate all'interno delle prime codificazioni moderne, come quella francese (cfr. art. 4 del *Code civil Napoleon*, e tra le "strutture fondamentali del diritto". J. STONE, *Non liquet and the Function of Law in the International Community*, in 35 *Brit. Y. B. Int'l L.* 124, 1959, p. 124. Il diniego di giustizia da parte del giudice, dunque, concretizzandosi nei provvedimenti di c.d. *non liquet*, sulla base dei quali si dichiarava di non poter dirimere la controversia a favore di una delle due parti per una incertezza nelle norme del diritto o nella ricostruzione dei fatti oggetto di causa, è vietato dalle norme vigenti che consentono, inoltre, di superare le situazioni di *impasse* anzidette, secondo i criteri stabiliti, ad esempio, dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, sull'interpretazione della legge, o dall'art. 2967 c.c., sul riparto dell'onere della prova, secondo cui *actore non probante reus absolvitur*. Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, pp. 169 e 204.

² Sul vizio di omissione di pronuncia si v. E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Comm. c.p.c. Allorio*, I, Torino, 1973, p. 1274; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, 2009, p. 99; L.P. COMOGLIO, *Azione e domanda giudiziale*, in L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO (a cura di), *Lezioni sul processo civile*, I, Bologna, 2007, p. 233.

³ Sulla distinzione (più che altro sul piano concettuale che su quello effettuale) tra i vizi di ultrapetizione ed extrapetizione si v. in generale G. VERDE, *Domanda (principio della)*, I. *Dir. proc. civ.*, in *EG*, XII, Roma, 1989, par. 11.

disponibilità dell'oggetto del processo, a completamento del principio dispositivo in senso sostanziale o proprio⁴ desumibile dalle previsioni degli artt. 2907 c.c. e 99 del codice di rito⁵.

Con il secondo motivo di impugnazione, invece, si contestava un *error in iudicando* ai sensi dell'art. 360, comma 1, n 3 c.p.c., per violazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, ultimo comma⁶, nonché degli artt. 1199 e 2735 c.c.: il giudice della sentenza impugnata sarebbe incorso in un errore di diritto per aver ritenuto che l'esistenza, tra gli atti documentali prodotti in giudizio, di una ricevuta di pagamento sottoscritta dal locatore per un importo del canone di locazione superiore rispetto a quanto pattuito nel contratto originario, rilasciata al conduttore-debitore in ossequio al suo diritto alla quietanza ai sensi dell'art. 1199 c.c.⁷, sarebbe valsa ad integrare il requisito della forma scritta richiesta *ad substantiam* per la conclusione dell'accordo diretto alla rideterminazione in aumento del suddetto canone, in considerazione della sua natura giuridica di dichiarazione di volontà negoziale e non invece di mera dichiarazione di scienza⁸.

⁴ È stata affermata anche una seconda accezione del principio dispositivo in senso processuale, la quale si risolve nel principio di disponibilità delle prove. Secondo la regola generale scandita dall'art. 115, comma 1, c.p.c., infatti, sono in prima battuta le parti a dover indicare i mezzi di prova sui fatti allegati in giudizio rilevanti ai fini della decisione della controversia. Sulla distinzione si v. T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, II, Milano, 1951, pp. 716 ss.

⁵ Cfr. L.P. COMOGLIO, *Azione e domanda giudiziale*, cit., p. 231. Le norme richiamate sono state oggetto di ampia discussione dottrinale per l'elevato rilievo sistematico che assumono nell'intero ordinamento giuridico, sancendo il c.d. principio della domanda che pone in relazione speculare la posizione di titolarità che si può vantare a livello sostanziale in ordine ad una determinata situazione giuridica soggettiva, ed il potere di dedurre o far valere tale situazione nel processo. Cfr. *ex multis* P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, I, Padova, 1943, p. 102; T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, cit., p. 742; E. T. LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, in *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962, p. 11. Questa regola conosce limitate eccezioni previste dalla legge nei casi in cui, alla tutela giurisdizionale dei diritti, provvede l'autorità giudiziaria anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. In generale, però, è il titolare della posizione soggettiva lesa o posta in pericolo a poter e dover agire in giudizio attraverso la proposizione della domanda, la quale pertanto rappresenta allo stesso tempo l'indispensabile atto d'impulso del meccanismo processuale ed un onere per l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 24 Cost. In ciò si manifesta altresì il principio di imparzialità del giudice. Cfr. E. GRASSO, *La pronuncia d'ufficio*, Milano, 1967, p. 206.

⁶ Si tratta della legge recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, come successivamente modificata, la quale all'art. 1, c. 4 elegge la forma scritta a requisito di validità dei contratti di locazione.

⁷ L'art. 1199 c.c. dispone che: "Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi".

⁸ Una dichiarazione di scienza assimilabile, tutt'al più, alla confessione stragiudiziale di parte ai sensi dell'art. 2735 c.c., recando l'asseverazione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al *solvens*. L'art. 2735 c.c. prevede che: "La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è

Tralasciando l'analisi del terzo motivo di impugnazione, la cui rilevanza è stata ritenuta dal giudice di legittimità completamente assorbita per la fondatezza dei primi due motivi, e del secondo motivo sulla violazione di norme di diritto, giudicato fondato per l'erronea qualificazione dell'attestazione del fatto del ricevimento di una somma di denaro, contenuta nella quietanza, alla stregua di una manifestazione di volontà diretta a concludere un nuovo accordo sull'importo del canone di locazione, e non invece di una mera dichiarazione di scienza⁹, svetta la *quaestio iuris* sottesa al primo motivo di gravame, in merito alla rilevanza d'ufficio della tardività del disconoscimento della sottoscrizione relativa ad un documento prodotto in giudizio¹⁰.

contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge”.

⁹ Sulla natura probatoria e non negoziale della quietanza di pagamento, come atto unilaterale recettizio, assimilabile alla confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., con il quale il creditore si limita a dichiarare di essere a conoscenza di un fatto giuridico, vale a dire di aver ricevuto una somma di denaro ed eventualmente in modo espresso anche il titolo per il quale il pagamento sia avvenuto, e non a dichiarare la volontà di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, si v. Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19888; Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 2015, n. 10202. Si veda anche la meno recente Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 729 che richiama Cass. civ., Sez. Lav., 4 maggio 1999 n. 4442, secondo la quale “*la cosiddetta quietanza liberatoria rilasciata... a saldo di ogni... pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale... va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili aliunde, risulti accertato che... [la parte] l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intento di abdicare o transigere sui medesimi*”. È possibile citare, inoltre, l'ord. Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2019, n. 10846, secondo la quale “*Nei contratti aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto 'ad substantiam', non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti allo scopo specifico di esprimere tale volontà. Per cui, non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale fornisce la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza*”. In dottrina, si v. E. TUCCARI, *Le Sezioni Unite delineano la disciplina applicabile alle diverse figure di quietanza*, in *I Contratti*, 2015, II, pp. 147-159.

¹⁰ La sentenza in esame rimanda, per l'accoglimento del primo motivo di impugnazione, a precedenti arresti in materia di tardivo disconoscimento della scrittura privata, senza soffermarsi – non essendo questo il *thema decidendum* – sulla natura giuridica del modello di pagamento F 24, con il quale è possibile versare somme di denaro a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso. In realtà, si nota che sul punto siano emersi nel tempo opinioni dottrinali discordanti e contrasti nella giurisprudenza penale, ove però la nozione di atto pubblico, significativa soprattutto ai fini dell'imputabilità di reati di falso documentale, è ritenuta più ampia rispetto a quella civilistica. Di recente, infatti, i giudici di legittimità, con sentenza Cass. pen., Sez. V, 02 maggio 2018, n. 18803, hanno aderito all'orientamento prevalente che qualifica il modello di pagamento F 24 in termini di atto pubblico, preso atto che il modello F 24, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione

Si registrano, in questa tematica, difformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità fondati sulla diversa concezione della natura giuridica dell'eccezione, che va apprezzata non solo con riferimento alla legittima suddivisione dei poteri tra le parti e il giudice, ma anche in funzione dell'applicazione di preclusioni processuali in tema di opposizione alla irrituale disconoscimento della sottoscrizione, nonché sul piano degli effetti, con particolar riguardo all'ipotesi della proposizione di una istanza di verifica. Si pone, infatti, l'ulteriore problema della compatibilità logica tra l'eccezione di tardivo disconoscimento della sottoscrizione e l'istanza di verifica, la quale costituirebbe una sua implicita rinuncia.

La complessità della questione nuovamente posta all'attenzione della Suprema Corte, dunque, richiede preliminarmente un approfondimento dell'impianto normativo dalla stessa intercettato, concernente i sistemi di accertamento dell'identità del sottoscrittore previsti dall'ordinamento giuridico e le modalità di contestazione della paternità di una scrittura privata. Seguirà poi l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla natura giuridica dell'eccezione di tardivo disconoscimento della sottoscrizione e, infine, uno sguardo alle connessioni dell'opzione ermeneutica recentemente riaccreditata rispetto alla richiesta di verifica.

2. I sistemi di accertamento dell'identità del sottoscrittore. Il riconoscimento e l'autenticazione.

Le tematiche del disconoscimento di sottoscrizione e del giudizio di verifica si inquadrano nell'ambito della disciplina della scrittura privata, quale prova documentale nel processo civile.

Durante la fase processuale di istruzione probatoria, le parti possono chiedere l'assunzione di documenti come mezzi di prova, mediante la loro produzione entro i limiti temporali previsti dall'ordinamento.

Il legislatore non ha specificato la nozione di documento¹¹, ma si è limitato a presupporla in varie disposizioni, ad esempio negli articoli 736, 1262, 1477,

delle imposte, funge, per la normativa di settore (cfr. art. 19 del d. lgs. 09 luglio 1997, n. 241, come successivamente modificato) da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente (cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 dicembre 2013, n. 50569; Cass. pen., Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 15571), invece che in termini di scrittura privata (cfr. Cass. pen., Sez. VI, ord. 15 gennaio 2008, n. 9146) o di attestato su contenuto di atti (in quanto attestazione derivata da atto di versamento della somma dovuta di cui riporta gli estremi essenziali. Cfr. Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2008, n. 36687). Ad ogni buon conto, con il solo intento di approfondire la tematica della rilevanza d'ufficio del tardivo disconoscimento di sottoscrizione e dei suoi effetti nel processo civile, nel presente contributo si farà esclusivamente riferimento alle tradizionali scritture private redatte e sottoscritte su supporto cartaceo.

¹¹ Inevitabile il richiamo alla nozione ampia di documento, di carneltuttiana memoria, come "*qualsiasi cosa che rappresenti l'esperienza di un fatto*", preesistente o contemporaneo, di cui ne

2235, 2961 c.c., e ad elencare tipologie di “prove documentali” nel Capo II del Titolo II del Libro VI del Codice civile, annoverando tra queste la scrittura privata e l’atto pubblico¹².

La prima categoria è stata elaborata dalla dottrina attraverso le indicazioni contenute nelle disposizioni dell’art. 2702 c.c., rubricato “Efficacia della scrittura privata”, e *in negativis*, comprendendo qualunque documento che non sia qualificabile come atto pubblico¹³: la scrittura privata è sottoscritta da uno soggetto – la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio¹⁴ – non esercente una pubblica funzione di carattere certificativo.¹⁵

consente la conoscenza indiretta. F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, 1956, p. 157; Sul concetto di documento si rinvia a G. BERTOLINO, *Documento in senso forte e documento in senso debole*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, pp. 843 ss.; E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 1936, p. 356; P. CALAMANDREI, *La prova documentale*, 1995; F. CARNELUTTI, *Documento e negozio giuridico*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1926, I, pp. 181 ss.; ID., voce *Documento (teoria moderna)*, in *Nss. D.I.*, VI, pp. 85 ss.; L. CARRARO, *Il diritto sul documento*, 1941; L. P. COMOGLIO, *Le prove civili*, 2010, pp. 419 ss.; V. DENTI, *Prova documentale in diritto processuale civile*, in *Dig. civ.*, XVI, pp. 35 ss.; ID., voce *Prova documentale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, pp. 713 ss.; C. FURNO, *Contributo alla teoria della prova legale*, 1940; P. GUIDI, *Teoria giuridica del documento*, 1950, p. 46; N. IRTI, *Sul concetto giuridico del documento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, pp. 484 ss.; S. PATTI, voce *Documento*, in *Dig. civ.*, VII, pp. 1 ss.; ID., *Prova documentale (artt. 2699-2720)*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja – Branca*, 1996, pp. 8 ss.; F. ROTA, *I documenti*, in M. TARUFFO (a cura di), *La prova nel processo civile*, 2012, pp. 575 ss. Degna di nota è altresì la nozione di documento inteso come ciò che è stato “formato sulla base di determinate regole legali per conservare la traccia del passato e per consentire nel futuro la ricostruzione”, cioè per effetto di un’attività umana detta di “documentazione”. G. VERDE, *Prova documentale*, *Enc. giur.*, XXV, p. 1. Sul rapporto tra “documento” e “documentazione”, C. ANGELICI, voce *Documentazione e documento (diritto civile)*, in *Enc. giur.*, XI, pp. 3 ss.; A. CANDIAN, *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XIII, p. 579.

¹² Oltre a quelli scritti, sono considerati documenti anche le rappresentazioni meccaniche come foto, nastri magnetici registrati, videoregistrati, documenti elettronici.

¹³ V. BARONCINI, *Della scrittura privata*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del codice civile*, 2016, p. 425. Per scrittura privata si intende ogni cosa corporale che contiene dei segni grafici rappresentanti manifestazioni di volontà o di scienza di due o più soggetti privati, i quali, attraverso la sottoscrizione, si assumono la paternità delle dichiarazioni. Ne deriva che i requisiti fondamentali della scrittura privata sono la provenienza da soggetti privati, la corporalità della cosa in cui le dichiarazioni sono contenute, e la sottoscrizione. Cfr. B. CARPINO, *Scrittura privata*, in *Enc. dir.*, XLI, 1989, pp. 805 ss.; G. LASERRA, *La scrittura privata*, 1959, p. 213; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 2009, p. 106. La disciplina generale (artt. 2702- 2708 c.c.) non impone altri requisiti di forma o contenuto, per cui il testo della scrittura può presentarsi a stampa o a macchina (salvo nelle ipotesi eccezionali in cui è richiesta l’olografia) e può difettare del luogo e della data (i quali, se inseriti, sono rilevanti per altre finalità). G. VERDE, *Prova documentale*, cit., p. 5. Ciò non toglie che tali requisiti siano necessari per altri tipi speciali di scrittura privata, come nel caso del testamento olografo.

¹⁴ Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 220. Talvolta, però, la parte processuale potrebbe essere rappresentata dagli eredi o aventi causa del presunto autore della sottoscrizione. Ciò contraddistingue la scrittura privata con l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c. dagli scritti provenienti dai terzi estranei alla lite. Si è ritenuto che questi ultimi non siano prove documentali tipizzate *ex art.* 2702 c.c., e possono essere liberamente contestati

La distinzione è netta sul piano dell'efficacia probatoria, atteso che la scrittura privata sottoscritta, ai sensi dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della sola provenienza delle dichiarazioni presenti nel documento dal sottoscrittore, a differenza di quanto previsto nella disciplina relativa all'atto pubblico, la cui efficacia di piena prova si estende, fino a querela di falso, alla "provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato", e alle "dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (cfr. art. 2700 c.c.).

Ciò significa che chi sottoscrive di proprio pugno una scrittura privata, anche nella circostanza in cui non abbia personalmente redatto il testo che integra il contenuto del documento, rende comunque a sé imputabili le dichiarazioni di scienza e di volontà presenti, la cui valutazione della paternità non è più rimessa al potere discrezionale del giudice in assenza di contestazioni.¹⁶

dalle parti, non risultando applicabile la disciplina processuale prevista ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Sull'argomento, si veda *amplius* F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, II, 1956, p. 71; V. CAVALLONE, *Critica della teoria delle prove atipiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 679; F. DE SANTIS, *Il documento non scritto come prova civile*, 1988, pp. 139 ss.; L. MONTESANO, *Le prove atipiche nelle presunzioni e negli argomenti del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 235; G. F. RICCI, *Le prove atipiche*, 1999, p. 413; A. RONCO, *Riflessioni sulla disciplina processuale e sull'efficacia probatoria delle scritture provenienti da terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, p. 553; A. SCARDACCIONE, *Scrittura privata*, in *Nss. D.I.*, XVI, 814; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, 1992, p. 385; ID., *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1973, pp. 411 ss. Nel diritto vivente si riconosce ad essi un valore puramente indiziario che, nelle ipotesi di mancata contestazione, oppure nei casi in cui vi sia la presenza di elementi probatori sintomatici della loro attendibilità o credibilità, può essere posto a fondamento del libero convincimento del giudice. Ampia è la casistica giurisprudenziale che considera come meri indizi alcuni esempi di scritture provenienti dai terzi. Si v. Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2004, n. 14122; Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23554; Cass. civ., Sez. Un., 23 giugno 2010, n. 15169; Cass. civ., Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23155; Cass. civ., Sez. III, 07 novembre 2014, n. 23788; Cass. civ., Sez. II, 05 maggio 2015, n. 8938; Cass. civ., Sez. Lav., 19 gennaio 2017, n. 1315. In forza della regola generale *ex art.* 2697 c.c., l'onere di provare la genuinità della scrittura privata proveniente da terzi estranei alla lite grava su chi la invoca. Cass. civ., Sez. III, 08 gennaio 2010, n. 76; Cass. civ., Sez. Un., 23 giugno 2010, n. 15169, già cit.; Cass. civ., Sez. Lav., 30 novembre 2010, n. 24208.

¹⁵ G. ALPA, V. MARICONDA, *Codice civile commentato*, 2009, p. 145.

¹⁶ La sottoscrizione, quindi, consente all'atto di esplicitare efficacia di prova legale in relazione alla provenienza delle dichiarazioni ivi contenute, vale a dire al suo aspetto estrinseco. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 2015, p. 146. La veridicità delle dichiarazioni contenute nello scritto, invece, rimane oggetto di libera valutazione del giudice congiuntamente alle altre dimostranze probatorie. Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 dicembre 1986, n. 7553; Cass. civ., Sez. II, 18 marzo 1999, n. 2472; Cass. civ., Sez. II, 30 maggio 2007, n. 12695. Eccezionalmente, però, anche il contenuto intrinseco di una scrittura privata può essere coperto dalla efficacia di prova legale, come nei casi in cui sia espressa una dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, tale da concretizzarsi in una confessione: *la scrittura privata costituisce prova legale di un'altra prova legale*. F. P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 111. Parte della dottrina ritiene che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2702 c.c., come nel caso di una scrittura privata sprovvista di sottoscrizione, il documento, pur non potendo acquisire l'efficacia probatoria indicata dal predetto articolo del codice civile, possa comunque essere sottoposto al libero apprezzamento

L'elemento della sottoscrizione autografa¹⁷, dunque, assume un ruolo centrale al fine di identificare il soggetto per conto del quale si esplicano gli effetti giuridici delle stesse.¹⁸

Tale elemento non solo deve essere materialmente contenuto nel documento, ma deve anche essere riconosciuto o considerato come riconosciuto *ope legis*. L'ordinamento prevede vari sistemi di accertamento dell'identità del sottoscrittore, vale a dire il riconoscimento, l'autenticazione e la verifica della sottoscrizione.¹⁹

del giudice per la prova di determinati fatti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., p. 473; G. LASERRA, *La scrittura*, cit., pp. 251 ss.; A. SCARDACCIONE, *Scrittura*, cit., p. 813; F. TOMMASEO, *artt. 2699 – 2720*, in P. CENDON (diretto da), *Commentario al codice civile*, IV, 1991, p. 150. *Contra* V. BARONCINI, *Della scrittura*, cit., p. 437. L'efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. è altresì preclusa nel caso di una scrittura che, sebbene non sottoscritta, sia stata redatta completamente da un certo soggetto. Cfr. G. VERDE, *Prova documentale*, cit., p. 8. Di conseguenza, la mancanza della sottoscrizione non rende necessaria l'operazione di disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. per la parte contro la quale è prodotto il documento. Tuttavia, secondo un orientamento della giurisprudenza, equivale a sottoscrizione, quand'anche la stessa manchi materialmente sul documento, la produzione in giudizio di una scrittura privata, la cui forma scritta sia richiesta a pena di invalidità per un determinato atto giuridico, ad opera della parte che avrebbe dovuto sottoscrivere (cfr., *ex aliis*, Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12118; Cass. civ., Sez. II, 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. civ., Sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3810; Cass. civ., Sez. II, 11 marzo 2000, n. 2826) nei confronti dell'altro contraente o, in caso di atto unilaterale recettizio, nei confronti del relativo destinatario. Il principio *de quo* non trova applicazione qualora la produzione della scrittura in giudizio non sia accompagnata da una volontà di far proprie le dichiarazioni contenute nel documento. Di recente Cass. civ., Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12106.

¹⁷ La sottoscrizione può essere definita come "la scrittura autografa del proprio nome che una persona appone in fine del testo della scrittura". E. MARMOCCHI, *Scrittura privata*, in *Enc. giur.*, XXVIII, p. 3. Sulla definizione di sottoscrizione, A. MORELLO, voce *Sottoscrizione*, in *Nss. D.I.*, XVII, pp. 1003 ss. La sottoscrizione deve essere apposta in calce o all'ultimo foglio in caso di documento costituito da più pagine. Secondo Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 1991, n. 7764, l'apposizione della sottoscrizione al margine del documento e non in calce permette comunque di presumere la volontà di appropriarsi del contenuto dello stesso, salvo prova contraria. La firma in forma abbreviata o per sigla, cioè non con l'indicazione in forma estesa del prenome e del cognome, non può essere messa in dubbio quando, anche se illeggibile, dal contratto sia possibile comunque desumere con certezza e univocità l'identità di chi ha sottoscritto. Cfr. Cass. civ., Sez. II, 19 novembre 2015, n. 23669. In dottrina, anche con riguardo al problema dell'utilizzo di uno pseudonimo, G. LASERRA, *La scrittura*, cit., pp. 194 ss.

¹⁸ V. DENTI, *Prova documentale*, cit., p. 715.

¹⁹ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 107. Il valore probatorio della scrittura privata nel processo civile, dunque, è condizionato all'autenticazione, al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della sottoscrizione. S. PATTI, *Prova documentale*, cit., p. 73. Nel senso che il riconoscimento espresso o tacito e l'autenticazione siano "espedienti integrativi" in grado di dare maggiore certezza alla provenienza della scrittura privata, mancando l'attestazione di un notaio o di altro pubblico ufficiale come nell'atto pubblico, si è autorevolmente sostenuto che "quando insieme con la sottoscrizione opera uno di questi espedienti integrativi, il legislatore non esita ad equiparare l'efficacia probatoria della scrittura privata a quella dell'atto pubblico,

In primo luogo, il riconoscimento può avvenire in modo espresso o in modo tacito. Il riconoscimento è espresso se la parte ammette *apertis verbis* la paternità della sottoscrizione del documento prodotto in giudizio.²⁰

Si presume una manifestazione tacita di riconoscimento, invece, ove la scrittura sia prodotta nei confronti di una parte che non si è attivata nel giudizio per disconoscere la sottoscrizione che appare come propria (art. 214 c.p.c.).²¹

L'art. 215 c.p.c., in continuità con la disposizione precedente, specifica che ricorre l'ipotesi di riconoscimento tacito, quale peculiare precipitato logico del principio di non contestazione²², quando la scrittura è prodotta contro una parte comparsa che non la disconosce (o non dichiara di non conoscerla, nel caso di erede o avente causa del preteso autore della sottoscrizione) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione documentale²³,

seppur limitatamente – s'intende – all'estrinseco, ossia alla provenienza". C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 219.

²⁰ V. BARONCINI, *Della scrittura*, cit., 432 – 433. In generale, sul riconoscimento, si v. V. DENTI, *Riconoscimento della scrittura privata*, in *Nss. D. I.*, XV, 1968, pp. 961 ss.

²¹ Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul quale gran parte della dottrina ha speso più volte parole critiche, il riconoscimento può avvenire anche in sede extragiudiziale, manifestandosi in una dichiarazione confessoria stragiudiziale *ex art.* 2735 c.c., ovvero in un comportamento che è in contraddizione con un successivo disconoscimento. Ne deriva, in tali ipotesi, l'operatività dei limiti di cui all'art. 2732 c.c. per la revoca della confessione. Cfr. Cass. civ., Sez. III, ord., 27 settembre 2017, n. 22460.

²² V. BARONCINI, *Della scrittura*, cit., p. 435.

²³ L'espressione "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione documentale" è intesa nel diritto pretorio in senso strettamente cronologico, per cui la decadenza dalla facoltà di disconoscere la scrittura privata ha effetto anche quando nella suddetta udienza non sia stata effettuata alcuna attività processuale, vale a dire anche nel caso di udienza di mero rinvio. Cass. civ., Sez. III, 15 giugno 2016, n. 12303; Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2008, n. 29909. Allo stesso modo, attenendosi rigorosamente al senso proprio delle parole dell'art. 215 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, il convenuto non sia onerato ad operare il disconoscimento nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che l'assolvimento dell'onere di disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La Suprema Corte, così, ha avuto modo di evidenziare la differenza strutturale e funzionale fra eccezione e disconoscimento della scrittura privata, e la non applicabilità a quest'ultima della disciplina della prima (artt. 116 e 167 c.p.c.). Cfr. Cass. civ., Sez. III, ord., 10 ottobre 2017, n. 23669. In senso difforme Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2008, n. 13101; Cass. civ., Sez. III, 27 agosto 1990, n. 8755. Sulla questione si v. G. IANNI, *Disconoscimento scrittura privata: entro quali limiti temporali va formulata la relativa istanza?*, in www.ilprocessocivile.it, del 20 dicembre 2017. Ulteriore precisazione di cosa intendere con l'espressione "prima risposta" si rinviene in Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6187, per cui quest'ultima può essere integrata solo da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario. Da ciò deriva che non rispettano i requisiti richiesti dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.

oppure quando la stessa è prodotta nei confronti di una parte che è rimasta contumace.²⁴

A ciò si aggiunge, però, che la parte contumace può comunque costituirsi in qualsiasi momento nel corso del giudizio e disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture precedentemente acquisite agli atti di causa.²⁵

In questa prospettiva, la Corte costituzionale ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza"*²⁶.

Ne deriva che gli effetti del riconoscimento della scrittura privata, nel caso di una parte contumace, sono condizionati al perfezionamento della notificazione al contumace della copia del verbale di udienza relativo alla produzione in giudizio della scrittura stessa e all'inerzia della parte contumace anche dopo la notifica²⁷.

In secondo luogo, la sottoscrizione è considerata come riconosciuta quando è oggetto di autenticazione da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, i quali attestano che la firma sia stata apposta in loro presenza dopo aver accertato l'identità del sottoscrittore, se unico, o dei sottoscrittori, in caso di pluralità di soggetti (cfr. art. 2703 c.c.). In virtù della sottoscrizione, la scrittura privata acquisisce *ab origine* la piena efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c.²⁸

²⁴ Lo spazio di operatività del riconoscimento tacito, sulla scorta di quanto previsto *ex art.* 215 c.p.c., appare circoscritto al processo in cui lo stesso si è concretizzato. Di conseguenza, la parte interessata può ancora disconoscere il medesimo documento ove prodotto in un diverso giudizio, non manifestandosi a tal proposito alcuna preclusione, come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., si sia proceduto attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verifica dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta. Su tali aspetti si veda Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2007, n. 11460.

²⁵ È quanto previsto ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 215 c.p.c.

²⁶ Corte cost., 06 giugno 1989, n. 317.

²⁷ In tali casi, il documento può essere acquisito agli atti di causa e può essere posto a fondamento della decisione del giudice, essendo l'eventuale originaria irrivalenza della sua produzione superata ed assorbita dal successivo mancato disconoscimento del contumace a seguito della conoscenza legale della scrittura. Cfr. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2007, n. 1820. Si veda anche la sentenza Cass. civ., Sez. III, 22 settembre 2017, n. 22064, secondo cui il tacito riconoscimento di una sottoscrizione, a causa della mancata contestazione per effetto della prolungata contumacia del convenuto, è idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.

²⁸ B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, 2015, p. 279. Dall'autenticazione, poi, derivano due importanti risvolti applicativi, dal momento che l'operato del pubblico ufficiale da un lato rende certa e opponibile ai terzi la data della scrittura privata, e dall'altro onera chi

Al di fuori dei casi in cui non vi sia sottoscrizione autenticata ovvero un riconoscimento espresso, dunque, si pone il problema, per chi intenda contestare la paternità della scrittura privata prodotta in giudizio, di come impedire gli effetti del riconoscimento tacito.²⁹

3. Segue. Il disconoscimento della scrittura privata ed il giudizio di verificaione.

L'art. 214 c.p.c., rubricato "Disconoscimento della scrittura privata", consentendo al presunto autore o ai suoi eredi o aventi causa di negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione³⁰, ovvero di non conoscere quelle del suo autore, disciplina rispettivamente il disconoscimento della scrittura privata in senso stretto³¹ e la dichiarazione di non conoscenza.³²

Il disconoscimento³³ previsto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è inteso come una dichiarazione di volontà con effetti sostanziali, attraverso la quale la parte interessata ambisce ad impedire gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. di un documento prodotto dalla controparte con l'intenzione di imputarne ad essa la paternità. In questo senso, il disconoscimento non è qualificabile come "eccezione", vale a dire come deduzione del convenuto per opporsi a quanto richiesto *ex adverso*, allegando un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa che ha dato avvio al giudizio³⁴.

intende contestare l'autenticità della sottoscrizione a ricorrere allo strumento della querela di falso.

²⁹ Secondo un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che ritiene la non autenticità della propria sottoscrizione di una scrittura privata può anche agire in via principale, senza dover attendere di essere convenuta in un giudizio in cui il documento è prodotto dalla controparte. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 974.

³⁰ Ove non si preferisca procedere direttamente attraverso la proposizione della querela di falso che, sebbene processualmente più gravosa, è diretta a conseguire un effetto più ampio rispetto all'operatività del disconoscimento: nel primo caso, infatti, la rimozione del valore del documento ha efficacia *erga omnes*, nel secondo caso, invece, ha efficacia limitata nei confronti della controparte. Sul punto, si v. Cass. civ., Sez. II, 23 dicembre 2003, n. 19727; Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1789. In dottrina, cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 222. In modo critico P. FARINA, *La querela civile di falso*, II, 2018, p. 57. Si ammette l'esercizio di entrambi gli strumenti processuali quando si intenda contestare, con querela di falso, la veridicità del contenuto intrinseco di una scrittura privata già oggetto di disconoscimento e, successivamente, di verificaione. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4728, il cui principio di diritto è limpidamente compendiato in M. DI MARZIO, *Disconoscimento di scrittura privata*, in *www.ilprocessocivile.it*, del 17 settembre 2017.

³¹ Tale disconoscimento può essere legittimamente effettuato dal difensore ancorché privo di procura speciale, essendo un atto di natura processuale e non sostanziale. Cfr. Cass. civ., Sez. II, 01 febbraio 2010, n. 2318; Cass. civ., Sez. II, 06 dicembre 2000, n. 15502; Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2000, n. 9869; Cass. civ., Sez. I, 05 ottobre 1990, n. 9829.

³² Su tema, L. P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., pp. 470 ss.

³³ Anche sul tema del disconoscimento la letteratura è sterminata, potendosi consultare tra i tanti V. COLESANTI, *Una questione in tema di onere di disconoscimento della scrittura*, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, pp. 1384 ss.

³⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. III, ord., 10 ottobre 2017, n. 23669, già cit.

Il disconoscimento, inoltre, non richiede particolari formule sacramentali, ma deve presentare i caratteri della specificità e della determinatezza³⁵, risolvendosi in una chiara impugnazione dell'autenticità della (sola) scrittura o della sottoscrizione, ove chi disconosce è l'autore apparente del documento prodotto in giudizio³⁶. Se la parte interessata è rappresentata dal di lui erede o avente causa³⁷ ricorre, più precisamente, una dichiarazione di non conoscenza della scrittura o della sottoscrizione dell'autore.

L'ordinamento prevede, infatti, la possibilità di disconoscere unicamente la scrittura e non già la sottoscrizione.

Tale previsione normativa sembrerebbe, in prima battuta, del tutto pleonastica, essendo sufficiente la semplice contestazione della autenticità della sottoscrizione per escludere automaticamente l'imputabilità delle dichiarazioni contenute nella scrittura. In realtà, si ritiene che il disconoscimento limitato alla scrittura sia ammissibile per alcuni documenti, come quelli indicati ai sensi degli artt. 2707 e 2708 c.c., i quali rientrano nella categoria di scrittura privata ma, in via eccezionale, si sottraggono alla regola della necessità della sottoscrizione.³⁸

A seguito di disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, la parte che intenda comunque utilizzare il documento in giudizio, ove prodotto in originale³⁹, può proporre istanza di verifica⁴⁰, a norma dell'art. 216 del codice di rito.⁴¹

³⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 13 febbraio 2008 n. 3474; Si v. più di recente Cass. civ., Sez. II, 27 maggio 2016, n. 11048, con nota di A. PAGANINI, *Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e determinato*, in *Diritto e Giustizia*, 2016, XXVI, p. 2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la valutazione sul rispetto dei criteri di specificità e determinatezza al fine di realizzare un valido disconoscimento costituisce un giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 28 agosto 2014, n. 18042; Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2007, n. 11460, già cit.; Cass. civ., Sez. III, 01 luglio 2002, n. 9543. In tema di inidoneità di una contestazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione in modo del tutto generico o implicito, cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448.

³⁶ Nel caso in cui vi siano più documenti prodotti, la parte interessata a disconoscere la sottoscrizione deve altresì specificare se fa riferimento a tutti o ad alcuni soltanto di essi. Cfr. Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1537; Cass. civ., Sez. III, 21 novembre 2011, n. 24456.

³⁷ Per "avente causa" si intende il successore in forza di un atto a titolo particolare, *inter vivos* come il contratto, o *mortis causa* come il legato. Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2008, n. 19925.

³⁸ Da un lato vi sono i casi di cui all'art. 2707 c.c., concernenti le carte e i registri domestici, attestanti espressamente un pagamento ricevuto oppure contenenti la menzione esplicita che l'annotazione sia stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore; dall'altro lato l'art. 2708 c.c. fa riferimento alle ipotesi di annotazioni fatte dal creditore su documenti che, pur non essendo stati sottoscritti personalmente, sono rimasti in suo possesso e tendono ad accertare la liberazione del debitore, oppure sulle quietanze o su esemplari di documento del debito di cui è possessore il debitore.

³⁹ Il giudizio di verifica deve compiersi necessariamente sull'originale della scrittura, la cui produzione è ammissibile per la prima volta in grado di appello solo quando si tratti semplicemente di regolarizzare a livello formale una precedente produzione documentale tempestivamente avvenuta Cfr. Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1366.

Si tratta di un procedimento in cui solitamente⁴² si ricorre ad una consulenza tecnica di un grafologo per verificare la genuinità o meno della sottoscrizione, mediante le c.d. scritture di comparazione⁴³ o mediante scrittura sotto dettatura da parte del presunto autore del documento in questione⁴⁴. In queste circostanze, si assiste ad una vera e propria creazione *ex novo* delle scritture di comparazione.

In assenza di accordo tra le parti con riguardo alla selezione delle scritture di comparazione, il giudice individua all'uopo altri documenti che siano stati riconosciuti in modo espresso o tacito, ovvero accertati come autentici con sentenza passata in giudicato o con atto pubblico. Diversa è l'ipotesi in cui manchino del tutto scritture di comparazione, per cui il giudice può ordinare all'apparente sottoscrittore di scrivere sotto dettatura, anche dinanzi ad un consulente tecnico. Se la parte non si presenta o si rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura può essere considerata come riconosciuta ai sensi dell'art. 219 c.p.c..

L'ordinamento prevede la possibilità di instaurare il giudizio di verificaione o "in via principale e con citazione", oppure in via incidentale all'interno del processo, avente oggetto diverso, in cui è stata prodotta la scrittura per la richiesta di ammissione di una prova documentale.

⁴⁰ In tema di verificaione, *ex multis*, V. DENTI, *La verificaione delle prove documentali*, 1957; ID., *Verificaione della scrittura privata*, in *Nss. D.I.*, XX, pp. 670 ss.

⁴¹ In ossequio alle disposizioni dell'art. 216 c.p.c., nell'ipotesi di mancata proposizione di istanza di verificaione a seguito del disconoscimento del documento prodotto in giudizio, rileva una presunzione legale in termini di rinuncia all'inserimento nel materiale istruttorio del documento in questione. Ne deriva che il giudice non potrà tener conto in alcun modo di questa produzione documentale. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27506; Cass. civ., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2220; Cass. civ., Sez. Lav., 19 giugno 2009, n. 14475. In forza di tale presunzione legale, la parte interessata al disconoscimento di una scrittura privata non ha l'onere di reiterare quest'ultimo in sede di appello qualora sia stato ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado e ad esso non abbia fatto seguito istanza di verificaione. Cfr. Cass. civ., Sez. II, ord., 06 luglio 2018, n. 17902.

⁴² In alcuni casi, però, l'istanza di verificaione può essere evasa senza dover dare luogo all'apertura di un procedimento incidentale o all'assunzione di specifiche prove, essendo sufficienti per la decisione i vari elementi già acquisiti o la situazione processuale. Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 04 luglio 2017, n. 16383; Cass. civ., Sez. II, 24 maggio 2012, n. 8272; Cass. civ., Sez. II, 21 giugno 2003, n. 15711.

⁴³ Si tratta di una scrittura privata idonea alla funzione di comparazione, cioè a fungere da «fonte di prova della verità di altro documento», dal momento che la sua provenienza non è mai stata oggetto di contestazione. Cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord., 23 giugno 2016, n. 13078. Tali scritture devono essere depositate in cancelleria ai fini della loro conservazione. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., 227.

⁴⁴ È possibile ricorrere altresì alla prova testimoniale, seppur limitatamente ai fini dell'accertamento dell'autografia della scrittura, non anche ai fini dell'accertamento di autenticità della sottoscrizione. Cfr. P. FARINA, *La querela*, cit., p. 86.

Il giudizio di verificaione è instaurato in via principale, come mezzo di tutela tipico⁴⁵, quando l'attore dimostri di avere un interesse giuridicamente apprezzabile all'accertamento della autenticità (e non alla sua falsità⁴⁶) della sottoscrizione pur in assenza di contestazione, come ad esempio accade in materia di trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari di un titolo costituito da una scrittura privata la cui sottoscrizione deve essere autenticata o accertata giudizialmente, o per assicurarsi delle prove con efficacia probatoria *ex art. 2702 c.c.* in favore delle proprie pretese in future controversie⁴⁷.

L'individuazione del giudice segue le comuni regole della competenza per valore e territorio, per cui è competente il giudice del luogo di residenza del convenuto, ritenendosi la domanda di valore indeterminabile.

Se il convenuto riconosce la scrittura, le spese processuali sono poste a carico dell'attore per il principio di causalità, in relazione al soggetto richiedente l'intervento giurisdizionale, mentre, se non la riconosce, le stesse seguono le ordinarie regole sulla soccombenza⁴⁸.

Il giudizio di verificaione è di tipo incidentale, invece, quando lo stesso non si riflette in un procedimento autonomo e distinto ma costituisce una fase processuale interna che non causa alcuna sospensione ed è risolta dal medesimo giudice adito per il giudizio della questione principale⁴⁹.

Sebbene l'art. 216 c.p.c. non preveda alcuna specifica limitazione temporale, la parte che intende avvalersi di una scrittura privata disconosciuta può chiedere, con la relativa istanza⁵⁰, la verificaione entro il termine per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova, non potendosi produrre le scritture di comparazione o altro materiale probatorio utile a dimostrare il falso documentale in un momento successivo alla proposizione dell'istanza stessa⁵¹.

⁴⁵ Mezzo di tutela tipico in relazione a quanto richiesto ai sensi degli artt. 2657, 2834, 2835 c.c. V. DENTI, *Verificaione*, cit., p. 671. Nel senso di concepire il giudizio di verificaione in via principale in termini di giudizio di mero accertamento (in cui l'oggetto dell'accertamento è eccezionalmente un fatto e non un rapporto giuridico), A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, 1955, pp. 189 ss.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, II, 2015, p. 87.

⁴⁶ È controverso, se il giudizio di verificaione, alla stregua della querela di falso, possa essere utilizzato per ottenere una dichiarazione di falsità di una scrittura, oppure se l'oggetto dei due giudizi, come anche i profili procedurali, siano radicalmente diversi. Nella prima direzione, A. ATTARDI, *L'interesse*, cit., p. 192; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, 1953, p. 156; F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, 1935, p. 100. Di contrario avviso V. DENTI, *Verificaione*, cit., p. 675.

⁴⁷ P. FARINA, *La querela*, cit., p. 82.

⁴⁸ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 109.

⁴⁹ In questo caso l'interesse a proporre l'istanza è rappresentato dalla esigenza di insistere affinché si possa utilizzare la scrittura come prova nel processo. Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 227.

⁵⁰ L'istanza può essere formulata esclusivamente a seguito di disconoscimento di una scrittura privata prodotta in giudizio e non può pertanto essere proposta in modo preventivo. Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 30 marzo 2018, n. 7993.

⁵¹ Così, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte. Cfr. Cass. civ., Sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22078; Cass. civ., Sez. II, 02 agosto 2011, n. 16915; Cass. civ., Sez.

In compenso, la giurisprudenza di legittimità ammette che l'istanza di verifica non sia a forma vincolata e che la stessa possa risultare idonea anche quando resa in modo implicito, per *facta concludentia*, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste che presuppongono l'autenticità di una determinata scrittura privata prodotta in giudizio⁵².

Occorre, da ultimo, soffermarsi sulla natura del giudizio di verifica in via incidentale, in relazione al quale si annoverano due indirizzi di pensiero, uno diretto a conferirgli i connotati di un accertamento sostanziale della paternità del documento⁵³ e idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, l'altro che lo descrive in termini di "*episodio o incidente istruttorio*", affinché la scrittura possa ricevere quell'efficacia probatoria necessaria per la sua utilizzazione in giudizio⁵⁴.

Di conseguenza, gli effetti della decisione che accoglie l'istanza di verifica dipendono dalle lenti indossate per osservare il problema della natura del giudizio di verifica⁵⁵.

In conformità con la prima prospettazione, il giudizio di verifica culmina in una sentenza⁵⁶ che, non solo rende utilizzabile la scrittura come prova legale

III, 07 febbraio 2005, n. 2411. Sull'inammissibilità della verifica chiesta tardivamente in grado di appello con riferimento ad una scrittura prodotta in primo grado e in quella sede ritualmente e tempestivamente disconosciuta, Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19067. In tema di istanza di verifica proposta in grado di appello, si veda, tra i tanti, V. BARONCINI, *Della scrittura*, cit., p. 438; B. CARPINO, *Scrittura privata*, cit., p. 808 che l'ammettono relativamente alle prove nuove eccezionalmente richieste in appello; in senso persino più estensivo V. DENTI, *La verifica*, cit., p. 179.

⁵² Sul punto si veda Cass. civ., Sez. Lav., 04 luglio 2017, n. 16383; Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2012, n. 12892; Cass. civ., Sez. II, 24 maggio 2012, n. 8272; Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2006, n. 13258.

⁵³ Si tratta di un'ipotesi in cui si cristallizza un giudicato sostanziale *ex art.* 2909 c.c., seppur con alcuni aspetti eccezionali. L. BIANCHI, *Arbitrato e verifica della scrittura privata*, in *Il giusto processo civile*, 2015, III, p. 847. Questi profili di eccezionalità riguardano l'oggetto di accertamento (rappresentato da un mero fatto, vale a dire la provenienza del documento, e non una situazione giuridica soggettiva), e il tipo di accertamento, previsto per volontà di legge. Cfr. E. LIEBMAN, *L'oggetto del processo civile di falso*, in *I problemi del processo civile*, 1962, p. 103.

⁵⁴ L'espressione è di E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, 214, richiamata in V. DENTI, *Verifica*, cit., p. 670. Per la prima opzione ermeneutica si veda A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, 1999, p. 266; G. LASERRA, *La scrittura*, cit., 128 ss.; E. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, 1984, p. 133; G. A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, II, 1960, p. 124; A. SCARDACCIONE, *Le prove*, cit., p. 204; G. VERDE, *Verifica della scrittura privata*, in *Enc. giur.*, XXXII, p. 3; *contra* L. P. COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., p. 478; V. DENTI, *La verifica*, cit., p. 163; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 225; L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, 1994, pp. 145 ss.; F. ROTA, *I documenti*, cit., pp. 660 ss.; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1966, p. 180; M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, cit., p. 661. Nel senso di acquisire la natura di accertamento incidentale solo quando vi sia espressa richiesta delle parti, F. CARNELUTTI, *Verifica di scrittura privata in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, p. 670.

⁵⁵ Ad ogni modo, il giudice, nel riconoscere esito positivo all'istanza di verifica, può anche condannare ad una modesta pena pecuniaria la parte che l'aveva contestata (art. 220 c.p.c.).

ex art. 2702 c.c., ma dichiara anche l'autenticità della stessa, con un accertamento costitutivo che è coperto dalla forza di cosa giudicata *ex art. 2909 c.c.*.

Mutatis mutandis, la sentenza che rigetta la domanda di verifica accerta la non autenticità della scrittura, per cui è impedita la sua utilizzazione sia nel processo in cui è avvenuta la verifica, sia in altri processi, in forza dell'autorità di cosa giudicata⁵⁷.

Accedendo alla seconda impostazione teorica⁵⁸, si è affermato che la sentenza di accoglimento o quella di rigetto della domanda esplicano rispettivamente solo l'effetto di consentire oppure no l'utilizzabilità della scrittura privata come mezzo di prova in quel giudizio⁵⁹.

La verifica può essere definita come una "*autenticazione giudiziale*"⁶⁰, rimanendo inclusa nel novero dei meccanismi normativi previsti per considerare la sottoscrizione come riconosciuta e per consentire alla scrittura privata di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento.

Nel caso in cui, invece, la decisione rigetti l'istanza di verifica, ovvero anche nei casi in cui, per una qualunque ragione, non si possa giungere alla fine del giudizio di verifica (ad es. non ci sono scritture di comparazione ed il presunto autore della scrittura è deceduto, oppure nelle ipotesi di inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta), la conseguenza non è la dichiarazione di falsità della scrittura, bensì una mera preclusione, vale a dire che la scrittura privata non acquisisce efficacia probatoria *ex art. 2702 c.c.* e le dichiarazioni ivi contemplate non possono essere effettivamente imputabili ad un determinato soggetto⁶¹.

⁵⁶ L'art. 220 del codice di rito dispone che "Sull'istanza di verifica pronuncia sempre il collegio". Tuttavia, l'art. 50 *bis* dello stesso codice, rubricato "Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica", non riserva al collegio il giudizio di verifica, per cui si ritiene che il richiamo ad esso contenuto nell'art. 220 c.p.c. debba intendersi come sinonimo di "organo giudicante", il quale, dunque, può presentare composizione propriamente collegiale o anche monocratica. Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 227.

⁵⁷ L. BIANCHI, *Arbitrato*, cit., p. 847; E. LIEBMAN, *Manuale*, cit., p. 135.

⁵⁸ In giurisprudenza si veda, *ex multis*, Cass. civ., Sez. I, 06 aprile 1995, n. 4036, la quale richiama come precedenti Cass. civ., Sez. I, 10 agosto 1979, n. 4651; Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 1991, n. 6613.

⁵⁹ V. DENTI, *Verifica*, cit., p. 670.

⁶⁰ V. DENTI, *La verifica*, cit., p. 163.

⁶¹ V. DENTI, *La verifica*, cit., pp. 293 ss.

4. Il dibattito sulla rilevanza d'ufficio del tardivo disconoscimento della sottoscrizione e la decisione della Suprema Corte n. 23636 del 24 settembre 2019.

Come si è detto, per l'instaurazione di un giudizio di verifica è necessario che la scrittura privata (o la sua sottoscrizione) prodotta in giudizio sia stata disconosciuta dalla controparte, cioè dall'apparente autore.

Nel rispetto dei limiti temporali imposti dall'ordinamento giuridico, in particolar modo dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta "se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione".

Ora, dal mancato rispetto di questo termine, nell'udienza ex art. 183 c.p.c. o nella prima risposta successiva alla produzione del documento, derivano gli effetti del riconoscimento tacito della scrittura privata, la quale pertanto farà piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, ai sensi dell'art. 2702 c.c.

In seno alla giurisprudenza e alla dottrina è sorta la questione se i suddetti effetti del riconoscimento tacito si producano automaticamente, allo spirare del termine previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., oppure solo nel caso in cui la controparte eccepisca la sua tardività.

Il quesito sottende il problema della natura giuridica dell'eccezione della tardività del disconoscimento, che, a sua volta, presuppone la risoluzione della più ampia problematica della distinzione tra le eccezioni opponibili solo su istanza di parte (c.d. eccezioni in senso stretto) e le eccezioni rilevabili dal giudice in via officiosa (c.d. eccezioni in senso lato). A tal proposito, è possibile richiamare il – già citato in esordio – principio dispositivo ex art. 112 del codice di rito⁶².

Per mezzo del suddetto fondamento giuridico si è consolidata nel diritto vivente, a partire da un noto arresto⁶³ delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1998, la regola generale secondo cui le eccezioni sono considerate tutte rilevabili d'ufficio, salvo i casi in cui la natura di eccezione in senso stretto sia stata espressamente indicata da specifiche norme di legge, ovvero la stessa sia comunque desumibile dalla circostanza che la realizzazione della fattispecie richieda implicitamente l'elemento costitutivo della libera autodeterminazione della parte.

Ciò avviene se l'opposizione dell'eccezione possa essere ritenuta equivalente all'esercizio di un'azione costitutiva, ovvero ancora "*quando il fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare*"⁶⁴, per cui la produzione di una nuova situazione

⁶² Sulla rilevanza dell'art. 112 c.p.c. nella distinzione tra le due diverse tipologie di eccezioni, cfr. R. ORIANI, *Eccezione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1991, VII, 270 ss.

⁶³ Si tratta di Cass. civ., Sez. Un., 03 febbraio 1998, n. 1099.

⁶⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 27 luglio 2015, n. 15712.

sostanziale non si verifica automaticamente, con la mera allegazione di un fatto, ma necessita di una espressa manifestazione di volontà del soggetto interessato⁶⁵.

Al di fuori delle ipotesi "eccezionali" ove è richiesto l'impulso di parte, quindi, le eccezioni sono tutte rilevabili dal giudice in via officiosa ed è sufficiente che il fatto su cui si fonda l'eccezione medesima risulti allegato *ex actis*, e ciò perché "il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto"⁶⁶.

Ebbene, con specifico riguardo alla eccezione di tardivo disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata si possono annoverare due orientamenti contrapposti, il primo fondato sulla sua deducibilità *ope exceptionis*, il secondo sulla sua rilevabilità *ex officio*.

Per il primo indirizzo di pensiero, l'eccezione processuale di tardivo disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione non è rilevabile d'ufficio ma è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento disconosciuto⁶⁷.

Si argomenta che solo la parte ha interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura⁶⁸, e dalla normativa vigente non è possibile desumere l'esigenza di tutela di un interesse generale che giustifichi la possibilità per il giudice di operare d'ufficio nel rilevare la tardività del disconoscimento.

In questa direzione, ad esempio, la Suprema Corte ha in passato risolto una controversia concernente, tra le varie questioni derivanti dai motivi di ricorso per cassazione, la non tempestività del disconoscimento di alcune ricevute di pagamento prodotte in giudizio dal convenuto a sostegno della sua tesi difensiva⁶⁹. In tale occasione, la Corte ha aderito alla tesi della deducibilità dell'eccezione solo su impulso di parte, dal momento che risulta inammissibile,

⁶⁵ *Ex multis*, Cass. civ., Sez. Lav., 27 luglio 2015, n. 15712, già cit.; Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226; Cass. civ., Sez. II, 5 giugno 2014, n. 12677; Cass. civ., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. civ., Sez. I, 08 aprile 2004, n. 6943; Sull'argomento, M. DI MARZIO, *Eccezioni di rito e di merito: quali non sono rilevabili d'ufficio?*, in www.ilprocessocivile.it, del 23 maggio 2017.

⁶⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 07 maggio 2013, n. 10531; conf. da Cass. civ., Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4548.

⁶⁷ Tra le decisioni risalenti nel tempo che possono essere sussunte all'interno di questo orientamento, Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 1978, n. 388.

⁶⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2013, n. 7283. Si v. R. GIORDANO, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, Milano, 2013, p. 158; G. GRASELLI, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, Milano, 2015, pp. 405 ss.; A. PENTA, *Le prove precostituite*, in F. AVERSANO, G. SABBATO (a cura di), *La prova nel processo*, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 193.

⁶⁹ Cass. civ., Sez. III, 01 febbraio 2002, n. 1300, con nota di P. VINCENTI, *La non rilevabilità d'ufficio del disconoscimento tardivo, opponibile solo dalla parte che ha prodotto la scrittura*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, pp. 97 – 104.

in un sistema processuale improntato sul principio dispositivo, che il giudice si sostituisca alla volontà della parte di impedire o meno gli effetti del disconoscimento effettuato dalla controparte, a causa della sua irritualità.

Ulteriore argomentazione di questo orientamento è ricavabile dalla natura decadenziale del termine previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., come aveva avuto modo di precisare la Suprema Corte anche in alcuni recenti arresti⁷⁰. Di conseguenza, si potrebbe affermare, trattandosi di decadenza sostanziale⁷¹, che risulti applicabile la relativa disciplina di cui agli artt. 2964 e ss. c.c.: in particolare, ai sensi dell'art. 2969 c.c., il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza solo quando la stessa riguardi materia sottratta alla disponibilità delle parti⁷².

Ed invero, a differenza della prescrizione che ha sempre un fondamento d'ordine pubblico, la decadenza è talvolta prevista per considerazioni d'ordine privato⁷³ e non è rilevabile d'ufficio salvo i casi di diritti indisponibili⁷⁴, come i diritti della personalità o gli *status* familiari, ove il mero interesse privato è connesso ad un interesse pubblico. Non vertendo in una materia sottratta alla disponibilità delle parti, ed in mancanza di un interesse generale⁷⁵, l'eccezione di decadenza dalla facoltà di disconoscimento rientrerebbe a pieno titolo nel *genus* delle eccezioni in senso sostanziale.

Accogliendo questa opzione ermeneutica, allora, dal mancato disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione entro il termine previsto *ex art.* 215, comma 1, n. 2 c.p.c. non si determinerebbe in automatico l'effetto della decadenza, essendo necessaria la rilevazione *ope exceptionis* della sua tardività⁷⁶.

In forza di una diversa impostazione interpretativa, invece, l'irritualità del disconoscimento di scrittura privata o di sottoscrizione è rilevabile mediante una eccezione in senso lato, ove è immediatamente efficace il fatto estintivo,

⁷⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 15 giugno 2018, n. 15780; Cass. civ., Sez. I, 28 marzo 2014, n. 7409.

⁷¹ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2006, n. 6968.

⁷² Riferisce l'art. 2969 c.c. che "La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione".

⁷³ Così si leggeva nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice civile del 4 aprile 1942, (n. 1216).

⁷⁴ Sul difetto di assoluta coincidenza tra l'espressione "materia sottratta alla disponibilità delle parti" e diritti indisponibili, si v. Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 1997, n. 8014.

⁷⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2006, n. 6968, già cit. Si v. C. PANDOLFI, *Brevi note in tema di disconoscimento e verifica di scrittura privata*, in *Giur. merito*, 2008, VI, pp. 1789B ss.

⁷⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 02 marzo 2012, n. 3241; Cass. civ., Sez. II, 09 maggio 2011, n. 10147; Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2006, n. 6968, già cit.; Cass. civ., Sez. II, 24 giugno 2003, n. 9994. Si v. G. GRASELLI, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, cit., pp. 405 ss.

modificativo o impeditivo di quanto preteso *ex adversum*, senza necessità dell'espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse.

In primo luogo, è possibile invocare il già menzionato criterio discrezionale cristallizzato dalla giurisprudenza per distinguere le eccezioni in senso stretto dalle eccezioni in senso lato, in forza del quale le eccezioni si intendono generalmente rilevabili d'ufficio salvo i casi in cui il rilievo su istanza di parte sia richiesto da specifica previsione normativa o sia implicito nella struttura della fattispecie integrativa dell'eccezione. In questa prospettiva, allora, si è rimarcato come la disciplina codicistica nulla disponga a proposito della sua operatività solo su impulso di parte. Si è aggiunto poi che, trattandosi di una "circostanza processuale che incide direttamente sui poteri del giudice e sulla formazione del suo libero convincimento", è da escludersi pure che la sua natura di eccezione in senso stretto sia implicita, riguardando soltanto uno degli elementi costitutivi di una prova legale all'interno del processo⁷⁸.

In secondo luogo, questa tesi può essere argomentata qualificando il termine previsto *ex art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c.* come termine processuale e sulla base della sua presunta intrinseca perentorietà. Sono perentori, in effetti, i termini processuali che sono espressamente individuati in tal modo dalle disposizioni di legge ovvero quando questo carattere è intrinseco nella loro funzione⁷⁹. Il termine perentorio non è prorogabile dal giudice⁸⁰, e ciò in quanto la proroga di termini processuali perentori non è ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 1, c.p.c., neppure su accordo delle parti. Ammettere l'efficacia di un disconoscimento tardivo, o meglio rimettere alla volontà della parte la scelta se un disconoscimento possa o meno produrre effetti nonostante l'inutile decorso del tempo prescritto per il suo esercizio, significherebbe aggirare la perentorietà di questo termine⁸¹, significherebbe violare la norma del codice di rito relativa alla improrogabilità dei termini perentori. Per questo motivo, la perentorietà del termine indicato dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. dovrebbe confermare il potere di rilevanza d'ufficio del giudice⁸².

Del resto, si è ribadito che il mancato assolvimento dell'onere di disconoscimento entro gli ormai noti limiti temporali perentori comporta una decadenza processuale, esplicita *ipso iure* e non *voce hominis* dell'effetto del

⁷⁷ Dal tenore letterale dell'art. 2697 c.c. si evince il contenuto dell'eccezione, per mezzo della quale si oppongono fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto dedotto in giudizio, al fine di conseguire il rigetto della domanda.

⁷⁸ Così L. DITTRICH, *La prova documentale*, in ID. (a cura di), *Diritto processuale civile*, II, Utet, Milano, 2019, p. 1908.

⁷⁹ Cfr. Corte cost., ord. 107 del 2003.

⁸⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 24 giugno 2002, n. 9159; Cass. civ., Sez. I, 01 febbraio 2000, n. 1089; Cass. civ., Sez. Lav., 27 marzo 1998, n. 3275.

⁸¹ M. DI MARZIO, *Riconoscimento di scrittura privata*, in www.ilprocessocivile.it, del 04 settembre 2017.

⁸² Cfr. P. FARINA, *La querela*, cit., pp. 50 ss.

riconoscimento tacito⁸³. Un siffatto meccanismo riflette sul piano processuale la disciplina civilistica della scrittura privata, la cui sottoscrizione deve essere riconosciuta o deve essere legalmente considerata tale, proprio come nel caso del riconoscimento tacito, affinché il documento possa fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni⁸⁴. Affidare esclusivamente alla parte la possibilità di rilevare l'eccezione *de quo* implicherebbe, al contempo, la sconfessione dell'automaticità *ex lege* del meccanismo del riconoscimento tacito e la possibilità di un valido disconoscimento operato in qualsiasi momento se la controparte non si oppone.

Fermo restando il contrasto tra gli orientamenti poc'anzi esposti, dunque, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 23636 del 2019, ha optato per la prima soluzione interpretativa, confermando la tesi della natura di eccezione in senso stretto per la rilevazione della tardività di un disconoscimento di sottoscrizione.

Ha osservato il Collegio giudicante, mediante rinvio al principio di diritto espresso in alcuni precedenti giurisprudenziali⁸⁵, che il potere di eccepire la tardività del disconoscimento di una scrittura privata è attribuito esclusivamente alla parte che ha prodotto il documento, giacché solo l'istante può avere interesse o meno all'accertamento positivo della sua provenienza⁸⁶.

In questa direzione, la Corte, constatando l'irritualità del giudice di merito nel rilevare la tardività del disconoscimento della sottoscrizione in via officiosa, ha cassato la sentenza impugnata, in quanto viziata da un *error in procedendo*, e rimette gli atti al giudice del rinvio per una corretta definizione dell'istruzione probatoria.

Nelle more della conclusione del giudizio di rinvio, in cui il giudice dovrà attenersi al principio di diritto formulato dalla Corte⁸⁷, il dibattito sulla natura giuridica dell'eccezione di tardivo disconoscimento della sottoscrizione di un documento prodotto in giudizio sembra tutt'altro che sopito (in dottrina più che in giurisprudenza). Anzi, occorre notare che il semplice richiamo del principio di diritto che costituisce il pilastro del primo orientamento giurisprudenziale sopra esposto, senza illustrare le ragioni poste a sostegno del suo rinnovato

⁸³ All'inutile spirare del termine, il presunto autore della sottoscrizione non potrebbe più validamente esercitare il disconoscimento, salva l'operatività dell'istituto della rimessione dei termini ove la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, *ex art.* 153, comma 2, c.p.c.

⁸⁴ M. DI MARZIO, *Riconoscimento di scrittura privata*, cit.

⁸⁵ Cass. civ., Sez. II, 09 maggio 2011, n. 10147, già cit.; Cass. civ., Sez. II, 24 giugno 2003, n. 9994, già cit.

⁸⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 24 settembre 2019, n. 23636.

⁸⁷ Ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., secondo il quale «La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

accoglimento, lascia ancora irrisolti i dubbi nutriti per confutare la tesi dell'eccezione in senso stretto.

Una tesi, quest'ultima, che ingenererebbe deduzioni incoerenti con l'ordinamento giuridico. Come è stato affermato, infatti, "*la scrittura privata, nel periodo successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., dovrebbe essere collocata in una sorta di limbo, in cui essa non è più scrittura privata ancora da disconoscere, ma non è ancora scrittura privata riconosciuta*"⁸⁸.

Si evidenzia, dunque, la sussistenza di un nesso temporalmente inscindibile tra la scadenza del termine di cui all'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. e la realizzazione dell'efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.

A ciò si può aggiungere che la giurisprudenza già in passato aveva stabilito l'inidoneità di impedire l'effetto del riconoscimento tacito nel caso di un disconoscimento espresso in maniera preventiva con l'atto introduttivo del giudizio ma non più nuovamente riproposto⁸⁹, a seguito della effettiva produzione in giudizio del documento, nei limiti temporali scanditi dall'art. 215, comma 1, n. 2 del codice di rito.

Sicché a noi sembra, a voler restare sulla stessa lunghezza d'onda, che si possa ragionare anche *a fortiori*: se è stato reputato in ogni caso inidoneo un disconoscimento preventivo, in virtù di un rigoroso apprezzamento del tenore letterale della norma suddetta, a maggior ragione dovrà essere considerato tale quello tardivo, senza che vi sia discriminazione tra i casi in cui la parte che abbia prodotto in giudizio la scrittura si adoperi per eccepire la tardività e quelli in cui la parte sia rimasta inerte.

Ne deriverebbe che l'unico strumento processuale approntato dalla legge per bloccare, come si dice in gergo calcistico, "in zona Cesarini", l'efficacia del riconoscimento tacito, dovrebbe essere allora quello, così come pure è stato affermato, della querela di falso⁹⁰.

D'altra parte, la soluzione offerta dalla Suprema Corte ha già avuto un seguito nella giurisprudenza di merito. Quest'ultima, ad esempio, è stata richiamata nella parte motiva di una recente decisione⁹¹, del Tribunale civile di Lecce, del 20 marzo 2020.

5. Incompatibilità logica tra l'eccezione della tardività del disconoscimento e l'istanza di verificaione.

La questione della natura giuridica dell'eccezione di tardivo disconoscimento della scrittura privata (o della sua sottoscrizione) è connesso all'ulteriore problema della sua compatibilità con la proposizione dell'istanza di verificaione.

⁸⁸ M. DI MARZIO, *Riconoscimento di scrittura privata*, cit.

⁸⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 03 aprile 1998, n. 3431.

⁹⁰ P. FARINA, *La querela*, cit., p. 51.

⁹¹ Si fa riferimento alla sentenza Trib. Lecce, Sez. II, 20 marzo 2020, n. 859.

In realtà, la Suprema Corte, con la sua recente pronuncia del 2019, non ha avuto necessità di esprimersi su quest'ultimo aspetto, in merito al quale, però, occorre ricordare la soluzione offerta dai precedenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione del suo dispositivo: la proposizione dell'istanza di verifica implica una rinuncia all'eccezione di tardivo disconoscimento della scrittura privata, per cui la parte non potrebbe più sollevare quest'ultima successivamente. Invero, si assume che, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di tardivo disconoscimento, si realizzerebbe l'effetto del riconoscimento tacito, cosicché non potrebbe più ammettersi tale effetto quando, una volta instaurato e poi conclusosi il giudizio di verifica, si giunga alla prova del falso documentale⁹².

Se ne deduce, quindi, che la proposizione dell'istanza di verifica della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far rilevare la tardività del disconoscimento effettuato dalla controparte.

Anzi, la formulazione stessa dell'istanza perfeziona una rinuncia tacita a far valere la decadenza⁹³. Una rinuncia, quest'ultima che, come ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte, non può più essere revocata dalla parte⁹⁴.

Ed allora, delle due l'una:

1. La parte che ha prodotto in giudizio il documento oggetto di disconoscimento tardivo può scegliere di opporsi alla sua irritalità, consentendo l'effetto del riconoscimento tacito nel caso di accoglimento dell'eccezione.
2. La parte può optare per la proposizione del giudizio di verifica con la relativa istanza, al fine di impedire l'efficacia probatoria del documento nel processo. Ma, in questo caso, una volta proposta l'istanza non è consentito ricorrere all'altra soluzione, e ciò perché uno dei possibili risultati del giudizio di verifica, a prescindere da quale impostazione interpretativa della sua natura giuridica si scelga di aderire, è quello della preclusione della utilizzazione della scrittura ai fini probatori. Esito, questo, che si pone in netta incompatibilità logica con l'acquisizione dell'efficacia di piena prova legale del documento, ai sensi dell'art. 2702 c.c., che quest'ultimo acquisisce a seguito del riconoscimento tacito, a sua volta conseguente all'accoglimento dell'eccezione della tardività del disconoscimento operato dalla controparte.

Concludendo, ci sembra che una delle ragioni della connessione tra il problema della natura giuridica dell'eccezione di tardivo disconoscimento ed il problema della sua incompatibilità logica con la proposizione dell'istanza di verifica

⁹² Cfr. Cass. civ., Sez. II, 24 giugno 2003, n. 9994, già cit.

⁹³ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 09 maggio 2011, n. 10147, già cit.; Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2006, n. 6968, già cit.; si v. R. GIORDANO, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, cit., p. 158; G. GRASELLI, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, cit., pp. 405 ss. A. PENTA, *Le prove preconstituite*, cit., p. 193.

⁹⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 02 marzo 2012, n. 3241, già cit.

si ravvisi nella seguente riflessione: posto che la giurisprudenza di legittimità – richiamata nella sentenza in esame – ha affermato che la proposizione dell’istanza di verificaione, a causa della sua inconciliabilità, implicherebbe una rinuncia tacita all’eccezione di tardivo disconoscimento della scrittura privata, si potrebbe aggiungere che, in questo modo, si dovrebbe pure presupporre, in capo alle parti, un potere di rinuncia dell’eccezione, e più in generale, quindi, una certa libertà di autodeterminazione per la sua opposizione o meno in giudizio, che, però, mal si adatta alle caratteristiche delle eccezioni in senso lato, rilevabili dal giudice in via officiosa.

In altre parole, il potere di rinunciare all’eccezione di tardivo disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione di un documento mediante proposizione di una istanza di verificaione non è che un coerente precipitato della sola tesi della natura dell’eccezione in senso stretto.

Quali che siano, allora, i dubbi che comunque si muovono nei confronti di questa teoria, la Suprema Corte, facendola propria, con la sentenza in esame, sembra dare continuità anche al principio di diritto secondo il quale l’istanza di verificaione produce l’effetto di una rinuncia tacita all’eccezione di tardivo disconoscimento.

E così, in tali circostanze, sarà rinnovato ancora l’antico brocardo: *electa una via non datur recursus ad alteram*.